

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO, SVOLTASI IN GHISALBA IN DATA 8 NOVEMBRE 2016 ALLE ORE 15.15

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

PRESENTI:

P	Riccardo CAGNONI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Vertova
P	Sirio GRIGIS	Componente	Delegato dal Sindaco di Algua
AG	Gianluigi BRIOSCHI	Componente	Sindaco di Almenno S. Salvatore
A	Francesco BENFATTO	Componente	Delegato Sindaco di Brignano Gera d'Adda
P	Maurizio TRUSSARDI	Componente	Sindaco di Monasterolo del Castello
P	Gianfranco MASPER	Componente	Delegato Sindaco di Verdellino
P	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
P	Maria Grazia CAPITANIO	Componente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
P	Primo MAGLI	Componente	Sindaco di Bagnatica
P	Giacomo AIAZZI	Componente	Sindaco di Casnigo
P	Gianfranco BENZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Bergamo

AG = Assente Giustificato

Alla seduta sono presenti l'Amministratore Delegato sig. Mario Tomasoni ed il sig. Carlo Locati, con funzioni di segretario verbalizzante. E' presente inoltre l'Avv. Andrea Di Lascio dello Studio DL&M.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 7 novembre 2016, ha il seguente **ordine del giorno**:

1. **approvazione del verbale della seduta precedente;**
2. **aggiornamenti circa il progetto aggregativo delle società Hidrogest spa e Cogeide spa;**
3. **varie ed eventuali.**

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della seduta, il Presidente dr. Cagnoni passa all'esame dei punti dell'Ordine del Giorno.

-----O-----O-----O-----

1) **Approvazione verbale della seduta precedente**

Il dr. Riccardo Cagnoni chiede ai Componenti se vi siano delle osservazioni al verbale della seduta del 3 novembre 2016.

Il Comitato

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto della seduta del 3 novembre 2016.

-----O-----O-----O-----

2) **Aggiornamenti circa il progetto aggregativo delle società Hidrogest spa e Cogeide spa;**

Il dott. Cagnoni illustra l'argomento e la genesi del progetto.

L'Amministratore Delegato, Mario Tomasoni, esplicita il lavoro di costruzione della bozza di accordo tra le parti, con l'indicazione delle riserve formulate da Uniacque SpA dovute al necessario rispetto della vigente normativa nazionale e di settore.

L'Avv. Andrea di Lascio analizza nello specifico le modifiche proposte da Uniacque, quali la data degli apporti con dati del bilancio 2016 anziché, come chiesto del 2017, la tariffa d'ambito dovrà essere conseguita, come da suggerimento dell'ing. Benzoni, il quale chiede di sostituire "sarà" con "dovrà essere" ed inoltre la concreta determinazione del valore degli stessi apporti.

Il dott. Benzoni chiede chiarimenti circa la formula dell'art. 31 prevista dall'allegato A della delibera dell'AEEGSI.

L'Avv. Di Lascio spiega la formula per poi proseguire e concentrarsi sull'art. 1 bis; motiva la necessità definita dallo stesso legislatore circa la necessità che gli enti locali non partecipino a società che non erogano servizi.

L'Amministratore Delegato interviene sostenendo che i tempi prospettati dallo Studio BNC non sono realistici, basti pensare che servono 75 giorni per la due diligence (al 30.6.2016), 40 giorni per contestare i valori e 60 giorni per il lodo arbitrale.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

L'Avv. Di Lascio spiega poi l'art. 3 bis a tutela dell'acquirente, l'art 4 con il valore di cap al 2% .

Il dott. Benzoni interviene e rimarca la notevole complessità degli Strumenti Finanziari Partecipativi e chiede se non sarebbe opportuno semplificare il processo di acquisizione.

Il dott. Cagnoni interviene proponendo di semplificare l'acquisizione del patrimonio delle società con un pagamento rateale ma compensato con il valore reale attuale di Uniacque nel momento in cui avviene la transazione.

L'Avv. Di Lascio riprende l'esposizione del testo dell'accordo; il dott. Cagnoni chiede chiarimenti ed approfondimenti circa la modifica relativa alle modalità di ingresso ed uscita dei Soci.

L'Avv. Di Lascio prosegue con l'analisi dell'art. 9 e specificatamente del punto 3a relativo alla gestione del rischio e del costo personale. Conferma inoltre che l'ipotesi più opportuna, in caso si arrivi alla sottoscrizione dell'accordo tra le parti, è che venga formulata istanza di rinvio dell'udienza del 1 dicembre, con possibilità, in caso di inadempienza delle parti di presentare istanza di prelievo e riattivare il giudizio.

Il dott. Masper chiede approfondimenti e spiegazioni su cosa implichi il diniego di salvaguardia da parte del Consiglio di Stato per le due società.

L'Avv. Di Lascio spiega che per Cogeide potrebbe essere avviato un progetto per la costruzione di un piano industriale funzionale all'aggregazione societaria, mentre per Hidrogest dovrebbe essere esperita un'azione come è stato fatto verso la società Servizi comunali SpA, invitando il TAR a far consegnare le reti ad Uniacque, con la valutazione dei beni non ammortizzati a seguito di specifica CTU. Spiega, di seguito, i contenuti della sentenza del TAR relativa appunto alla società Servizi Comunali SpA e l'attività del CTU.

Il dott. Cagnoni sottolinea che vanno inserite tutte le osservazioni a cui devono essere aggiunte quelle sul personale. Il testo dovrà essere inviato allo Studio BNC per l'integrale accoglimento; in subordine si dovrà attendere la sentenza.

Il dott. Primo Magli chiede, a proposito dell'art. 6, cosa potrebbe succedere nel caso in cui Uniacque venisse fusa in altra compagine societaria. L'Avv. Di Lascio spiega che gli Strumenti Finanziari Partecipativi rimarrebbero "in pancia" all'acquirente.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Il dott. Magli commenta che al 2024 può essere esercitata l'opzione di cessione degli Strumenti Finanziari Partecipativi. L'avv. Di Lascio dettagli ulteriormente la condizione del contratto spiegando inoltre la possibilità di pagamento anticipato al 50% per cause esogene alla Società.

Dopo l'approfondita discussione il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, unanime, delibera di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per l'inoltro del testo revisionato, condiviso dal Consiglio di Amministrazione, allo studio BNC, per il recepimento. In caso contrario si dovrà attendere l'esito della sentenza del Consiglio di Stato, già fissata per il 1 dicembre 2016.

Il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo è incaricato di inoltrare la seguente comunicazione alla Società:

"Alla cortese attenzione del Presidente e dell'Amministratore Delegato di Uniacque SpA.

In allegato trasmetto il testo dell'accordo aggregativo denominato "protocollo d'intesa per la prosecuzione delle attività del servizio idrico integrato nella provincia di Bergamo nella fase transitoria e preliminare all'aggregazione delle società esistenti", commentato con i rilievi, di carattere tecnico e giuridico, formulati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nella seduta di ieri 8 novembre 2016, sulla bozza approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, affinché possa essere trasmesso allo Studio BNC per la proposizione e l'accoglimento da parte delle società Hidrogest e Cogeide.

Qualora quest'ultima ipotesi non fosse conseguita, la linea di indirizzo del Comitato, al Consiglio di Amministrazione di Uniacque SpA, è di chiedere al Consiglio di Stato di giudicare le cause, nell'udienza già fissata al 1 dicembre 2016, emettendo sentenza."

Testo allegato

"PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA PROVINCIA DI BERGAMO NELLA FASE TRANSITORIA E PRELIMINARE ALL'AGGREGAZIONE DELLE SOCIETA' ESISTENTI

Tra

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Uniacque S.p.A., con sede in Bergamo, via Novelli n. 11, C.F. e P. IVA 03299640163 (di seguito e per brevità denominata "**Uniacque**"), rappresentata dal sig. [•], nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società

e

Hidrogest S.p.A., con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via Privata Bernasconi n. 13, C.F. e P. IVA 03071180164 (di seguito e per brevità denominata "**Hidrogest**"), rappresentata dal sig. [•], nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società

Cogeide S.p.A., con sede in Mozzanica (BG), via Crema snc, C.F. e P. IVA 02200370167 (di seguito e per brevità denominata "**Cogeide**") rappresentata dal sig. [•], nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società

di seguito e per brevità congiuntamente denominate "le parti"

PREMESSE:

A) E' volontà delle parti perseguire l'obiettivo condiviso di addivenire ad una gestione unica del servizio idrico integrato nell'ATO di Bergamo anche attraverso il superamento dei contenziosi in essere, attualmente pendenti dinnanzi al Consiglio di Stato, relativi alla contestazione del diniego di salvaguardia opposto dall'Ufficio d'Ambito a Cogeide e Hidrogest in sede di affidamento del sistema idrico integrato a Uniacque;

B) Le parti, in particolare, intendono dare attuazione alla disciplina di settore del servizio idrico integrato di cui alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 come riformata dall'art. 7, D.L. 133/2014 convertito in L. 164/2014 e successive modificazioni;

C) Le parti in data [•] hanno sottoscritto un progetto di aggregazione del servizio idrico "prima fase" con il quale hanno individuato un percorso condiviso di integrazione ed unificazione delle gestioni del servizio idrico integrato nell'ATO della provincia di Bergamo che si allega al presente Protocollo per formarne parte integrale e sostanziale (doc. 1);

D) In particolare il progetto di aggregazione prevede:

(i) l'apporto da parte dei soci di Cogeide e di Hidrogest della totalità delle partecipazioni da ciascuno di essi detenute in Cogeide e in Hidrogest in Uniacque (di seguito l'"**Apporto**" o, congiuntamente considerati, gli "**Apporti**") entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci di esercizio 2016 e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2017;

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

- (ii) l'emissione da parte di Uniacque di strumenti finanziari da attribuire ai soci di Cogeide e Hidrogest a fronte delle azioni apportate;
- (iii) un periodo transitorio nel corso del quale Uniacque sarà unico socio di Cogeide e Hidrogest e queste ultime, anche mediante la propria organizzazione industriale, continueranno ad erogare il servizio secondo modalità da concordare, fermo restando il controllo e l'indirizzo gestionale di Uniacque; periodo nel corso del quale sarà, altresì, completamente conseguito l'obiettivo consistente nell'applicazione della tariffa d'ambito alle utenze servite dalle due predette società;
- (iv) al termine del periodo transitorio, a compimento del processo di aggregazione da tempo avviato, la fusione per incorporazione di Cogeide e di Hidrogest in Uniacque, quale Gestore Unico affidatario del servizio idrico integrato della Provincia di Bergamo, entro e non oltre il 30 giugno 2019.

E) Con il presente accordo (di seguito l'”**Accordo**”) le parti intendono definire i termini e le modalità con cui proseguire il percorso di aggregazione che hanno condiviso e dare attuazione alla condivisa aggregazione.

Tutto ciò premesso le parti sopra epigrafate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valutazione degli Apporti

1.1 Le Parti convengono che le partecipazioni oggetto di Apporto verranno valutate secondo i seguenti criteri:

- patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, o sottoposto all'approvazione dei soci, rispettivamente da Cogeide e da Hidrogest (di seguito il “**Bilancio di Riferimento**”) prima della data di apporto;
- più o meno le plus o minusvalenze risultanti dalla valutazione secondo i criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali afferenti al perimetro del s.i.i., come individuate dal vigente sistema regolatorio AEEGSI (m.t.i.) approvato con del. 664/2015/R/idr, iscritte nel Bilancio di Riferimento (e quindi considerando anche quelle realizzate negli ultimi due anni precedenti la valutazione), in particolare secondo quanto stabilito, in tema di valore residuo del gestore del SII, dall'art. 31 lettera a) dello stesso Allegato A (metodo tariffario idrico 2016-2019) di seguito riportata:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1963}^a \left[(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}) \right] \right\} + LIC^a;$$

- più o meno le minusvalenze o le sopravvenienze che dovessero emergere a seguito della valutazione di cui al successivo Articolo 2 in relazione a componenti dell'attivo e/o del passivo dei Bilanci di Riferimento diverse dalle immobilizzazioni valutate ai sensi del punto precedente
- meno il valore dell'Aumento dedicato di cui all'art. 1bis del presente Accordo..

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Resta inteso che, salvo quanto previsto dal successivo art. 1.3, tra le immobilizzazioni andranno compresi pure gli investimenti operati da Hidrogest su beni del s.i.i. di proprietà dei Comuni soci, a prescindere dal titolo di disponibilità sugli stessi in capo alla predetta società, purché non operati con fondi o contributi pubblici e dotati del carattere di straordinarietà e purché, prima degli Apporti, l'organo competente dell'Ente Locale proprietario del bene del s.i.i. si impegni irrevocabilmente a consegnarne il possesso materiale e giuridico ad Uniacque, fermo e preesistente il diritto d'uso di quest'ultima in forza della concessione di servizio d'ambito, con modalità che ne assicurino all'Ente Locale la corretta gestione.

Resta inteso che non potranno esservi disparità nei criteri utilizzati per la determinazione del valore nominale degli apporti.

1.2 Cogeide e Hidrogest si impegnano ad effettuare, in contraddittorio con Uniacque, entro [•] giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, una definitiva ricognizione dei beni e a redigere un elenco dei cespiti (immobilizzazioni) iscritti nei rispettivi bilanci di esercizio che dovranno formare oggetto della valutazione dei rispettivi patrimoni secondo il criterio stabilito dal precedente Paragrafo 1.1; eventuali disaccordi sulla definizione del perimetro oggetto di valutazione saranno rimessi alla decisione dell'Esperto di cui al successivo art. 2 contestualmente allo svolgimento della Due diligence e, occorrendo dell'Arbitratore ai sensi dei successivi paragrafi 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.

1.3 Resta inteso che Hidrogest avrà la facoltà di estromettere dal proprio patrimonio prima dell'operazione di conferimento l'immobile sito in Sotto il Monte, attualmente sede della società.

Articolo 1bis

1bis.1 I soci di Uniacque titolari delle partecipazioni in Hidrogest e Cogeide, in attuazione del presente Accordo, preliminarmente all'effettuazione degli Apporti e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2017, in ragione di recesso consensuale statuito con la sottoscrizione del presente accordo ed al fine di rimuovere gli effetti economici della loro pregressa partecipazione nella società Uniacque in difetto di erogazione del servizio idrico integrato a favore degli utenti del loro perimetro territoriale, vedranno liquidate le loro azioni mediante operazione di riduzione del capitale sociale da effettuarsi con estinzione di tutte le azioni detenute dai soci in questione (di seguito la "**Liquidazione consensuale**").

1bis.2 Il valore negoziale cui sarà effettuata la Liquidazione consensuale, e quindi l'importo che sarà corrisposto ai soci recessi a fronte dell'estinzione delle loro partecipazioni, è pari al valore nominale che le azioni medesime avevano al momento della costituzione della società Uniacque.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

1bis.3 L'operazione di Liquidazione consensuale sarà seguita da altra e conseguente operazione di aumento di capitale dedicato ai soci di Hidrogest e Cogeide precedentemente liquidati, per un numero di azioni proporzionale al numero di abitanti come previsto per gli altri enti locali soci di Uniacque (di seguito l' "Aumento dedicato"), da effettuarsi contestualmente agli Apporti, per un valore corrispondente al valore della società come risultante dal bilancio dell'anno 2016.

1bis.4 L'aumento di capitale sarà corrisposto in denaro, con imputazione a capitale delle somme corrispondenti al valore nominale delle azioni al momento della loro emissione ed a sovrapprezzo per la differenza, e con compensazione diretta da effettuarsi con il valore nominale dello strumento finanziario da emettersi ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 3 del presente Accordo.

1bis.5 Gli enti locali soci indiretti di Hidrogest stipuleranno separato accordo con la società che detiene le partecipazioni in Hidrogest per loro conto, al fine di operare la compensazione di cui al comma precedente, *pro quota*, con gli strumenti finanziari emessi per corrispondere gli Apporti di loro competenza.

Articolo 2 – Due Diligence

2.1 Le Parti convengono che Uniacque avrà diritto di effettuare una Due Diligence avente ad oggetto la situazione giuridica, amministrativa, patrimoniale, economica e contabile, compresa una ricognizione delle immobilizzazioni di ciascuna delle due società.

2.2 La Due Diligence dovrà essere affidata a un esperto (di seguito l' "Esperto") scelto tra le parti di comune accordo o, in caso di mancato accordo, scelto da Uniacque alternativamente tra (i) una delle seguenti quattro società di revisione: KPMG; Reconta; PWC; Deloitte o (ii) un professionista di riconosciuta autorevolezza in ambito nazionale e comprovata esperienza nel settore del s.i.i..

2.3 Nel caso di nomina condivisa dell'Esperto il costo della Due Diligence sarà ripartito in parti uguali tra le Parti mentre nel caso di scelta di Uniacque il costo ricadrà su quest'ultima.

2.4 L'Esperto, al completamento delle operazioni di due diligence, comunicherà alle Parti il valore dei conferimenti a cui corrisponderà il valore degli Strumenti Finanziari che verranno emessi ai sensi del successivo Articolo 3.

2.5 Le Parti concordano che, nell'ipotesi di nomina condivisa dell'Esperto, questi agirà in funzione di arbitratore in applicazione del successivo paragrafo 2.8.

2.6 Nell'ipotesi in cui la scelta dell'Esperto sia invece effettuata da Uniacque , Cogeide o Hidrogest (od entrambe) avranno la facoltà di contestare, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente paragrafo 2.4, il valore

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

degli Apporti determinato dall'Esperto mediante osservazioni contenute in apposita relazione asseverata adeguatamente supportata da specifiche motivazioni tecnico-contabili. La questione o le questioni oggetto di contestazione saranno rimesse alla decisione di un arbitratore (di seguito l' "Arbitratore") se e in quanto superiori al 4% dell'importo della valutazione della società a cui si riferisce la contestazione e sempre che Uniacque decida di non accogliere le osservazioni di Cogeide e/o Hidrogest entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della relazione asseverata.

2.7 L'Arbitratore sarà nominato congiuntamente dalle Parti entro il termine di cinque giorni dall'insorgere della contestazione, ovvero, in caso di disaccordo, dal Direttore dell'Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente presso l'Università Bocconi o, in subordine, dal Magnifico Rettore dell'Università Bocconi.

2.8 L'Arbitratore deciderà la questione o le questioni controverse in qualità di arbitratore ai sensi dell'art. 1349 c.c., ferma la più rigorosa applicazione del principio di contraddittorio entro il termine di 60 giorni dall'accettazione della nomina.

2.9 Le spese dell'Arbitratore verranno regolate in base al principio di soccombenza.

Articolo 3 – Esecuzione degli Apporti

Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere perché gli Apporti vengano effettuati entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci di esercizio e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

A tal fine le Parti, ciascuno per quanto di propria competenza, si obbligano a fare tutto quanto in loro potere per:

- (i) l'assemblea di Uniacque deliberi la riduzione ed il successivo aumento di capitale ai sensi dell'art. 1bis del presente Accordo, nonché la modifica dello statuto sociale prevedendo la facoltà di emettere gli strumenti finanziari di cui al successivo (ii) (di seguito gli "**Strumenti Finanziari**") e approvando il relativo regolamento;
- (ii) Uniacque emetta gli Strumenti Finanziari per un importo pari al valore degli Apporti come sopra determinato da offrire in sottoscrizione ai soci di Cogeide e Hidrogest;
- (iii) Cogeide perfezioni tutti gli accordi negoziali volti alla liquidazione del socio privato, sollevando Uniacque da qualsivoglia responsabilità connessa o conseguente a tali accordi.
- (iv) Uniacque metta a disposizione di Cogeide i mezzi finanziari necessari alla liquidazione del socio privato, il cui importo verrà detratto dal valore di liquidazione degli Strumenti Finanziari di cui al successivo Articolo 6.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

(v) vengano apportate, in regime di sostanziale contestualità, le partecipazioni costituenti l'intero capitale sociale di Hidrogest e Cogeide per il valore determinato dall'Esperto, eventualmente modificato dall'Arbitratore, a fronte della attribuzione degli Strumenti Finanziari per un importo corrispondente.

Articolo 3bis

3bis.1 Dalla sottoscrizione del presente Accordo e sino alla data di efficacia della fusione, Hidrogest e Cogeide, singolarmente, si impegnano a sottoporre al preventivo vaglio, ed alla preventiva autorizzazione, tutte le decisioni inerenti la conclusione di accordi o contratti, comunque denominati, comportanti impegni di spesa maggiori, singolarmente, ad euro 100.000,00 e, complessivamente per semestre, ad euro 500.000,00.

3bis.2 Con separato accordo saranno disciplinate le modalità attraverso cui dare attuazione a quanto previsto al comma precedente.

3bis.3 La violazione, da parte di una (o entrambe) delle due predette società, di quanto previsto ai commi precedenti, comportante direttamente o indirettamente oneri economici aggiuntivi a carico di Uniacque, anche solamente derivanti dal riconoscimento nella determinazione del valore nominale degli Strumenti delle immobilizzazioni realizzate senza consenso, è fonte di responsabilità risarcita a titolo di penale contrattuale per un importo corrispondente al contratto stipulato senza consenso, che sarà compensata con il valore nominale dello Strumento finanziario.

3bis.4 Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, le società Hidrogest e Cogeide si impegnano a sottoporre alla preventiva autorizzazione di Uniacque ogni decisione di incremento del numero di dipendenti e/o collaboratori e conseguente sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro e/o collaborazione, nonché ogni variazione della disciplina economica e giuridica dei contratti di lavoro già in essere.

3bis.5 La violazione, da parte di una (o entrambe) delle due predette società, è sottoposta alla disciplina di cui al precedente art. 3bis.3.

Articolo 4 – Remunerazione degli Strumenti Finanziari

4.1 Uniacque si impegna a riconoscere ai portatori degli Strumenti Finanziari (gli "Strumentisti") una remunerazione (la "Remunerazione") pari all'Euribor 12 mesi maggiorato di uno spread del 2% (di seguito il "**Tasso di Riferimento**") calcolata sul valore nominale degli Strumenti Finanziari come determinato ai precedenti articoli, restando inteso tra le Parti che detto Tasso di riferimento rappresenta il valore massimo possibile della Remunerazione.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

L'Euribor 12 mesi da applicare per ciascuna annualità sarà pari alla media dell'Euribor 12 mesi rilevato il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno precedente, restando inteso che qualora il valore del Tasso di Riferimento fosse inferiore a 0 verrà comunque considerato pari a 0.

4.2 Le Parti concordano che, in ogni caso, il Tasso di Riferimento non potrà essere superiore alla sommatoria dei parametri K_m e α (i "Parametri") così come effettivamente assunti ai fini della componente tariffaria OF (*Oneri finanziari del gestore del SII*) ai sensi dell'art. 17.1 dell'Allegato A (metodo tariffario idrico 2016-2019) e così come saranno definiti, in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno in cui dovrà essere calcolato il Tasso di Riferimento, anche a seguito di eventuale nuova formulazione della componente tariffaria OF o dei "Parametri"

4.3 Resta inteso che con il termine "effettivamente assunti" utilizzato al precedente punto 4.2 si intende che, nel caso in cui la tariffa effettivamente applicata da Uniacque (la "**Tariffa Effettiva**") dovesse essere, per qualsiasi ragione, inferiore rispetto a quella teoricamente applicabile determinata secondo le formule di cui all'Allegato A (la "**Tariffa Teorica**") i Parametri saranno assunti apportando un correttivo in diminuzione pari al rapporto Tariffa Teorica / Tariffa Effettiva.

4.4 Il Calcolo della remunerazione degli Strumenti Finanziari detenuti dagli Strumentisti ex soci Cogeide scontrerà l'anticipazione finanziaria di cui al precedente articolo 3 (iv) sempre che il Valore nominale degli Strumenti finanziari non sia già nettato della suddetta anticipazione.

Articolo 5 – Termine per il pagamento delle Remunerazione degli Strumenti Finanziari

5.1 Le Parti concordano che la Remunerazione verrà corrisposta da Uniacque agli Strumentisti in via posticipata con cadenza annuale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno cui la remunerazione si riferisce (di seguito il "**Termine Ordinario**").

5.2 In deroga a quanto previsto al paragrafo 5.1 che precede:

(i) qualora il bilancio di Uniacque chiuda con una perdita, il termine per il pagamento della Remunerazione maturata nell'esercizio al quale si riferisce la perdita è prorogato fino al momento della liquidazione degli Strumenti Finanziari di cui al successivo articolo 6 (di seguito il "**Termine Ultimo**"); ciascun Strumentista avrà comunque la facoltà di farsi corrispondere la Remunerazione nel Termine Ordinario accettando il pagamento di una quota pari al 25% a saldo e stralcio dell'intera Remunerazione dovuta da Uniacque per l'anno di riferimento a condizione che la perdita d'esercizio, comprensiva del minor debito stralciato, non comporti la necessità di operazioni straordinarie sul capitale sociale di Uniacque ai sensi dell'art. 2447 c.c., restando in

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

tal caso inteso che il pagamento a saldo e stralcio potrà essere richiesto solo decorsi 30 giorni dal ripristino del capitale sociale ad opera degli azionisti;

(ii) qualora il Tasso di Riferimento risulti superiore al valore risultante dal rapporto % tra utile netto e patrimonio netto (quest'ultimo assunto al netto del valore degli Strumenti Finanziari) (di seguito "**Rendimento Azionisti**"), Uniacque dovrà corrispondere agli Strumentisti, entro il Termine Ordinario, solo una quota della Remunerazione calcolata assumendo in luogo del Tasso di Riferimento il Rendimento Azionisti. La differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e quelli della Remunerazione effettivamente dovuta applicando il Tasso di Riferimento (di seguito il "**Differenziale**") sarà esigibile nel Termine Ultimo o, anticipatamente, nella misura in cui, negli esercizi successivi, il Rendimento Azionisti avrà superato il Tasso di Riferimento fino alla concorrenza dell'intero Differenziale rinviato sino a quel momento. Resta salva la facoltà, di anno in anno, di ciascun portatore degli Strumenti Finanziari di farsi liquidare anche il Differenziale maturato nell'anno di riferimento nel Termine Ordinario accettando una riduzione a saldo e stralcio dello stesso nella misura del 50%.

Articolo 6 – Liquidazione degli Strumenti Finanziari

6.1 Esclusivamente al momento della cessazione della gestione del Servizio Idrico Integrato, con tale momento intendendo l'effettivo trasferimento della gestione in capo al soggetto nuovo affidatario subentrante, e ciò anche a seguito di rinnovi e/o proroghe espresse o tacite della Convenzione in essere e/o anche a seguito di nuovo affidamento ad Uniacque, e quindi indipendentemente dalla data di formale scadenza della vigente convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato (la "Convenzione"), gli Strumentisti avranno diritto all'integrale pagamento della Remunerazione rinviata al Termine Ultimo ai sensi del precedente Articolo 5 ed alla liquidazione degli Strumenti Finanziari (di seguito la "**Liquidazione degli Strumenti Finanziari**") con il residuo attivo di Uniacque, al netto dei pagamenti di tutti i creditori della società e delle imposte, tasse e tributi, come risultante dal bilancio finale di liquidazione e con priorità rispetto agli azionisti.

6.2 L'importo che verrà liquidato agli Strumentisti sarà pari al valore nominale degli Strumenti Finanziari maggiorato, per ciascun gruppo di Strumentisti intendendo con ciò, distintamente, gli ex azionisti di Hidrogest e gli ex azionisti di Cogeide:

(i)

(ii) delle eventuali plusvalenze, al netto dell'onere fiscale (le "**Plusvalenze**"), determinate sulla base dei valori che verranno corrisposti a titolo di indennizzo dal gestore subentrante in relazione ai soli beni del s.i.i. apportati rispettivamente da Hidrogest e Cogeide (i "**Beni**

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Rilevanti”), con esclusione di ogni nuovo investimento effettuato da Uniacque in corso di gestione e consistente in ampliamenti, sostituzioni integrali o parziali e, in generale, manutenzioni straordinarie incrementative.

Le Plusvalenze saranno determinate quale differenza tra:

- (i) importo corrisposto a titolo di indennizzo dal gestore subentrante in relazione ai beni apportati da Hidrogest e Cogeide, (i **“Beni Rilevanti”**), con le esclusioni di cui all’art. 6.2.(ii) che precede;
- (ii) (meno) valore dei Beni Rilevanti determinato dall’Esperto al fine della stima del valore di emissione degli Strumenti finanziari;
- (iii) (più/meno) differenza tra il valore netto contabile dei Beni Rilevanti al momento della liquidazione e il loro valore netto contabile determinato al momento dell’Apporto (2017);
- (iv) (meno) l’onere fiscale gravante sulle differenze determinate ai sensi dei punti precedenti.

6.3 La ripartizione delle Plusvalenze sarà effettuata ripartendo le stesse pro quota tra i portatori degli Strumenti finanziari emessi, rispettivamente, a fronte dell’Apporto delle azioni di Hidrogest e di Cogeide;

6.4 Uniacque assume l’onere, a valersi quale mera obbligazione di mezzi, di farsi riconoscere dal gestore subentrante il valore massimo dell’indennizzo che sarà possibile determinare in funzione della legislazione e normativa Aeegsi vigente al momento del subentro ed anche avendo a riferimento, se ed in quanto applicabili al momento della liquidazione ai beni oggetto di Apporto da parte di Hidrogest e Cogeide, i criteri di valorizzazione previsti dall’art. 12, comma 2, l.r. Lombardia 26/2003. .

6.5 Qualora la normativa Aeegsi vigente al momento del subentro sia peggiorativa rispetto a quella assunta a base delle determinazioni dell’Esperto e tale da determinare l’insorgere di minusvalenze rispetto al valore dei Beni Rilevanti al momento dell’Apporto, le stesse saranno portate a decremento del valore di liquidazione degli Strumenti Finanziari determinato ai sensi del precedente Paragrafo 6.2.

6.6 Nell’ipotesi in cui Uniacque continuasse la gestione del Servizio Idrico Integrato previa proroga o nuovo affidamento della Convenzione, e ferma restando la facoltà per Uniacque di procedere comunque alla liquidazione degli Strumentisti ai sensi e con i criteri di cui ai Paragrafi 6.2 e 6.5, nel caso in cui Uniacque, entro la data di inizio del nuovo affidamento non procedesse in tal senso, ciascun Strumentista vedrà prorogata la durata temporale dello Strumento sino alla cessazione effettiva della gestione del servizio da parte di Uniacque, con Remunerazione, dal di della proroga al momento della Liquidazione, sostituita dal tasso legale.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

6.7 Nell'ipotesi in cui Uniacque non fosse messa in liquidazione pur non essendo più il Gestore d'Ambito, ciascun Strumentista avrà diritto ad essere comunque liquidato con i medesimi criteri di cui ai precedenti articoli 6.2.e 6.5.

6.8 La liquidazione degli Strumenti Finanziari emessi a fronte dell'Apporto di Cogeide sarà al netto dell'importo già anticipato ai sensi del precedente Articolo 3 (iv).

6.9 Nell'ipotesi di sopravvenuta inefficacia, per qualsivoglia ragione, della vigente convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato prima della sua scadenza naturale prevista nell'anno 2036, ovvero, comunque, di cessazione anticipata della gestione rispetto al medesimo anno 2036, la liquidazione degli strumenti finanziari avverrà secondo il valore previsto al successivo art. 8.4 (i), ossia per un importo pari al 50% del valore nominale.

Articolo 7 – Opzione di Uniacque alla liquidazione anticipata degli Strumenti Finanziari

7.1 In parziale deroga a quanto previsto al precedente Articolo 6.1 le Parti convengono che Uniacque avrà la facoltà di liquidare anticipatamente la totalità degli Strumenti finanziari in un'unica soluzione o su richiesta del singolo Strumentista anche in più tranche. (l'”Opzione Uniacque”).

7.2 L'Opzione Uniacque potrà essere esercitata da Uniacque a decorrere dal 1 gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2024, mediante comunicazione da inviarsi a ciascun Strumentista con le modalità di cui al successivo articolo [•]

7.3 L'Opzione Uniacque avrà effetto decorsi 24 mesi dall'invio della comunicazione di cui al precedente articolo 7.2.

7.4 Alla data di effetto dell'Opzione Uniacque, gli Strumentisti avranno diritto alla liquidazione degli Strumenti finanziari per una somma parial valore nominale degli Strumenti finanziari.

7.5 La liquidazione di cui sopra avverrà in 15 (quindici) rate annuali di pari importo maggiorate di un onere finanziario calcolato sul capitale residuo in corso di rimborso pari al costo finanziario previsto dal contratto di finanziamento in essere da parte di Uniacque con la Banca Europea degli Investimenti.

Articolo 8 – Opzione degli Strumentisti alla liquidazione anticipata degli Strumenti Finanziari

8.1 In parziale deroga a quanto previsto al precedente Articolo 6.1 le Parti convengono che ciascuno Strumentista avrà la facoltà di richiedere ad Uniacque la liquidazione anticipata dei propri Strumenti finanziari (l'”Opzione Strumentisti”).

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

8.2 L'Opzione Strumentisti potrà essere esercitata individualmente da ciascun Strumentista per la totalità dei propri Strumenti finanziari a decorrere dal 1 gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2031, mediante comunicazione da inviarsi a Uniacque con le modalità di cui al successivo articolo [•] .

8.3 L'Opzione Strumentisti sarà efficace il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in corso alla data della comunicazione di cui al precedente articolo 8.2, alla condizione che dal bilancio redatto da Uniacque con riferimento ad una data non antecedente di 4 mesi, non emergano perdite tali da ridurre il patrimonio netto della società (al netto della riserva generata dagli Apporti) ad un valore inferiore al capitale sociale.

8.4 Alla data di effetto dell'Opzione Strumentisti, ciascun Strumentista che ha esercitato l'opzione avrà diritto all'integrale pagamento della Remunerazione rinviata al Termine Ultimo ai sensi del precedente Articolo 5 ed alla liquidazione degli Strumenti finanziari per una somma pari:

- (i) al 50% del valore nominale degli Strumenti finanziari qualora l'opzione venga esercitata entro il 31.12.2025;
- (ii) al 55% del valore nominale degli Strumenti finanziari qualora l'opzione venga esercitata entro il 31.12.2026;
- (iii) al 60% del valore nominale degli Strumenti finanziari qualora l'opzione venga esercitata entro il 31.12.2027;
- (iv) al 65% del valore nominale degli Strumenti finanziari qualora l'opzione venga esercitata entro il 31.12.2028;
- (v) al 70% del valore nominale degli Strumenti finanziari qualora l'opzione venga esercitata entro il 31.12.2029;
- (vi) al 75% del valore nominale degli Strumenti finanziari qualora l'opzione venga esercitata entro il 31.12.2030;
- (vii) all'80% del valore nominale degli Strumenti finanziari qualora l'opzione venga esercitata entro il 31.12.2031;

Articolo 9 – Diritti Amministrativi degli Strumenti Finanziari

In alternativa

Articolo 9 – Diritti Amministrativi degli Strumenti Finanziari

9.1 I Portatori degli Strumenti Finanziari avranno diritto, fino alla data di efficacia della fusione, di nominare i componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio sindacale di Hidrogest e di Cogeide, ad esclusione di un componente del consiglio di amministrazione, cui

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

saranno demandate tutte le deleghe operative comportanti anche la capacità giuridica esclusiva di rappresentanza della società per la conclusione di contratti attivi e passivi per qualsiasi valore, nonché del presidente del Collegio sindacale, le cui nomine spetteranno, comunque, ad Uniacque.

9.2 Gli organi di amministrazione e controllo sindacale di Hidrogest e Cogeide rasseggeranno le dimissioni contestualmente all'effettuazione degli Apporti.

9.3 Hidrogest, in ogni caso ed entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, si impegna irrevocabilmente a revisionare il proprio statuto nel senso di abrogare ogni disposizione disciplinante gli strumenti di controllo analogo e, comunque, restando inteso tra le Parti che i poteri e le prerogative assegnate dallo statuto di Hidrogest ai Comitati di controllo analogo saranno, fino al momento della prevista modifica statutaria e, comunque, fino alla data di efficacia della fusione, esercitate nel senso di garantire le facoltà di autorizzazione preventiva di spesa previste e disciplinate a favore di Uniacque dal presente Accordo.

9.4 Al fine di assicurare effettività alle previsioni di cui ai commi precedenti, il presente Accordo viene integralmente e preventivamente approvato anche dai Comitati di controllo analogo di Hidrogest.

Articolo 10- Condizione Risolutiva

10.1 Le Parti concordano che l'efficacia del presente Accordo è risolutivamente condizionata alla mancata approvazione dello stesso, entro novanta (o 120?) giorni dalla sottoscrizione delle Parti, da parte dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo (o dell'Ente di Governo d'Ambito?) il quale darà atto del percorso di convergenza nel corso del quale le società Hidrogest e Cogeide opereranno con la propria organizzazione per lo svolgimento del servizio fino alla unificazione soggettiva dei gestori(di seguito la "**Condizione Risolutiva**").

10.2 Qualora si verifichi la Condizione Risolutiva l'Accordo perderà definitivamente efficacia tra le Parti.

Articolo 11 – Contenziosi Pendenti

11.1 Con riferimento ai contenziosi pendenti in Consiglio di Stato (r.g. n. [•] e r.g. n [•].) le Parti, una volta sottoscritto il presente Accordo , anche nelle more dell'approvazione dello stesso da parte dell'Ufficio d'Ambito (dell'Ente di Governo d'Ambito) di Bergamo secondo le previsioni dell'Articolo 10 che precede, si impegnano a formulare presso il Consiglio di Stato un'istanza di

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Cancellazione dal Ruolo tale da consentire l'esecuzione degli Apporti nei termini previsti dal presente Accordo.

11.2 A seguito dell'esecuzione degli Apporti, Uniacque, per quanto di propria competenza in relazione alla posizione processuale da essa rivestita, valuterà di non svolgere alcuna attività processuale al fine di consentire la maturazione del presupposto per la perenzione breve dei giudizi.

11.3 Resta inteso che l'Ente di governo d'ambito, per quanto di propria competenza, svolgerà le proprie autonome valutazioni circa la sorte dei giudizi."

-----O-----O-----O-----O-----

Alle 17.36, non avendo altro da discutere, la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE

Riccardo Cagnoni

IL VERBALIZZANTE

Carlo Locati

